

**ODCEC di Roma
Roma, 25 marzo 2024**

Formazione Professionale continua

Analisi preliminare delle principali misure

La nuova disciplina degli aiuti di Stato

Avv. Guglielmo Ginevra
PwC TLS

La competenza esclusiva dell'UE in materia di aiuti di stato

Art. 3 TFUE:

L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

[...]

b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;

[...]

Art. 107 (1) TFUE:

«Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

Vantaggio economico


Coinvolgimento di risorse statali

Incide sulla concorrenza e gli scambi all'interno dell'UE

Misura selettiva


State aid Scoreboard 2022

Figure 37: Share of total State Aid for non-COVID-19 State aid measures, by type of instrument, from 2011 to 2021 (in % of total)



State aid Scoreboard 2022

Figure 1: Total State Aid expenditure by Member States, as % of national 2021 GDP



State aid Scoreboard 2022

Agevolazioni fiscali (in milioni di euro)	2019	2020	2021
UE	42.715,2	45.817,8	37.716,9
Germania	15.701,9	15.685,7	14.438,6
Francia	10.193,8	9.867,9	7.549,4
Italia	4.094,2	7.758,6	5.623,0
Svezia	2.456,4	2.288,8	2.452,5
Belgio	1.026,0	1.182,2	1.107,1
Finlandia	1.040,3	909,4	1.102,8
Spagna	2.063,5	1.996,2	1.060,9
Polonia	990,0	992,5	1.023,5
Danimarca	2.739,1	2.700,2	596,7

L. n. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale)

Art. 3. - Principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale

1. *Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva [...] anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi generali:*

...]

*) introdurre misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. **Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa**, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o il trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale [...]*»

L. n. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale)

Art. 9. - Ulteriori princìpi e criteri direttivi

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

...]

) rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali;

...]»

D. Lgs. n. 209/2023 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale)

Art. 4 – Disposizione quadro per incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato

1. *Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa che abbiano una sede o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato **gli incentivi di natura fiscale sono riconosciuti esclusivamente alle seguenti condizioni:***

) se autorizzati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

) se previsti nel rispetto delle condizioni di cui al capo I e II, nonché delle condizioni delle specifiche categorie di aiuto di cui al capo III, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

) se previsti nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli incentivi fiscali previsti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

[Dal 1 gennaio 2024: Regolamento 2023/2831](#)

Il ruolo centrale svolto dalla Commissione europea

Il Trattato attribuisce alla **Commissione europea** il compito di vigilare sul rispetto da parte degli Stati membri della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

In tale veste la Commissione europea ha forti poteri investigativi e decisionali. In primis, quello di dichiarare un aiuto **non compatibile** con il mercato interno.

Controllo garantito in primo luogo dall'obbligo per gli Stati membri di notificare ogni progetto di aiuto (art. 108, para. 3, TFUE). Gli Stati membri si astengono dal dare attuazione a tali misure fino all'approvazione da parte della Commissione (obbligo di standstill).

➤ Eccezioni:

- applicazione regolamenti c.d. di esenzione (viene effettuata solo una comunicazione)
- aiuti c.d. *de minimis*.



Tipologie di aiuti di Stato

Regime di aiuti

aiuti c.d. "ad hoc"

**obbligo di
notificazione e
autorizzazione
della Commissione**

*aiuti rientranti nei
regolamenti di esenzione
emessi dalla Commissione*

aiuti c.d. *de minimis*

**no obbligo di
notificazione
(solo trasmissione
informazioni per
verifica requisiti)**



aiuti di importanza minore in quanto si presuppone che per la loro natura ed entità non siano in grado di incidere sugli scambi o falsare la concorrenza: ciascun beneficiario non ne può usufruire per un importo superiore a € 300.000 nell'arco di tre esercizi finanziari (sono previste soglie differenti per settori specifici).

***Grazie
per l'attenzione***